

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2395-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **BONALUMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1984 (Stampato n 913)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTINAZZOLI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**CAPRIA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 dicembre 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta
e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982

Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 1° Accordo sulla juta e i prodotti della juta è stato interamente negoziato nel quadro del Programma integrato per i prodotti di base di cui alla risoluzione 93 (IV) della Conferenza UNCTAD di Nairobi.

Tale Programma integrato si propone la stipula di accordi fra Paesi produttori e Paesi consumatori per 18 prodotti di base che interessano particolarmente le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Obiettivi precipui dell'Accordo sulla juta sono infatti di rafforzare le condizioni strutturali e l'ampiezza del mercato del prodotto e di aumentare la competitività della juta rispetto ai prodotti sintetici e succedanei, migliorando tra l'altro la qualità e la quantità per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale. A ciò si tenderà attraverso l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi, confronto e divulgazione dei dati. Il problema della stabilizzazione del prezzo di mercato sarà costante oggetto di esame, ed è lasciata aperta la possibilità, qualora lo si ritenesse necessario, di negoziare misure di stabilizzazione.

L'elemento basilare del nuovo Accordo consiste nell'istituzione di una Organizzazione internazionale della juta (con sede a Dacca), governata da un Consiglio internazionale della juta, affiancato da un Comitato progetti, i quali sono incaricati di

proporre e approvare i vari progetti e di reperire i fondi per il loro finanziamento.

Il 9 gennaio 1984 si è riunita a Dacca la Conferenza dei Paesi firmatari del 1° Accordo sulla juta (Ginevra, 1° ottobre 1982).

La Conferenza ha deciso: l'entrata in vigore dell'Accordo a titolo provvisorio e nella sua totalità a partire dal 9 gennaio 1984; l'entrata in vigore in via definitiva, allorché sarà raggiunto il *quorum* di adesioni previsto dall'accordo stesso.

Dell'Accordo fanno parte oltre i maggiori Paesi produttori (Bangladesh, India, Thailandia e Nepal), 19 paesi importatori tra i quali la Comunità europea e i suoi membri, gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e il Giappone.

Hanno già ratificato l'Accordo: Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Thailandia, Turchia e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Lo hanno approvato: Bangladesh, Canada, Cina, India, Giappone, Nepal, Australia e Pakistan.

Hanno accettato l'applicazione provvisoria: Belgio, Egitto, Comunità Europea, Finlandia, Francia, Repubblica della Germania Federale, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America.

La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 40 dell'accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire venticinque milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali »; per il triennio 1985-1987 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.